



Delibera della Giunta Regionale n. 623 del 15/12/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coord. del Sistema Sanitario Regionale

U.O.D. 2 - UOD. Prevenzione e sanità pubblica veterinaria

Oggetto dell'Atto:

DISPOSIZIONI PER L'ACCERTAMENTO ED IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AD ATTI NORMATIVI DI COMPETENZA REGIONALE IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE, SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DIVIETO DI FUMARE, SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, PRODOTTI COSMETICI, STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, GESTIONE TECNICA E REGOLARE ESERCIZIO DELLA FARMACIA E DEI DEPOSITI ALL'INGROSSO DI FARMACI USO UMANO

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. che l'accertamento delle violazioni in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria è attività istituzionale:
 - ✓ delle Aziende Sanitarie Locali, quali Autorità competenti territoriali ai sensi dell'art. 2 del D.L.vo 193/07
 - ✓ del Nucleo Carabinieri per la tutela della Salute – NAS quale organo di controllo del Ministero della Salute, Autorità competente del livello centrale ai sensi dell'art. 2 del D.L.vo 193/07
 - ✓ del corpo Forestale dello Stato per alcuni specifici aspetti;
- b. che l'accertamento delle violazioni in materia di prodotti cosmetici, stupefacenti e sostanze psicotrope, gestione tecnica e regolare esercizio della farmacia e dei depositi all'ingrosso di farmaci uso umano, è attività istituzionale:
 - ✓ delle Aziende Sanitarie Locali
 - ✓ del Nucleo Carabinieri per la tutela della Salute – NAS quale organo di controllo del Ministero della Salute
- c. che l'accertamento delle violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro è compito precipuo delle Aziende Sanitarie Locali;
- d. che l'accertamento delle violazioni in materia di divieto di fumare è compito indistinto degli organi incaricati del controllo sul rispetto della normativa;

CONSIDERATO

- a. che l'impianto normativo nazionale (L. 689/81) e regionale (L.R. 13/83) in materia di depenalizzazione prevede la netta separazione tra l'organo competente all'accertamento dell'illecito da quello incaricato dell'irrogazione della sanzione;
- b. che in materia di sicurezza alimentare va distinta l'Autorità Competente ex art. 2 D.L.vo 193/07, cui compete l'esecuzione dei controlli, dall'Autorità Competente ex art. 18 della L. 689/81, cui compete l'emissione delle Ordinanze-Ingiunzioni o delle Ordinanze di archiviazione delle sanzioni;
- c. che il comma 3 dell'art. 29 della L. 689/81 prevede l'esclusione dell'autorità competente ad emanare l'Ordinanza-Ingiunzione dalla ripartizione dei proventi contravvenzionali;
- d. che la delibera di Giunta n. 3446/2000 assegna alle strutture regionali competenti la funzione di Autorità Competente ex art. 18 della L. 689/81 e art. 8 della LR 13/83;
- e. che la delibera di Giunta n. 2409/2003, nel dettare istruzioni sugli adempimenti in merito alla irrogazione di sanzioni amministrative, ha stabilito che le strutture regionali di cui al punto precedente hanno il compito di:
 - e1. acquisire i pp.vv. di illecito amministrativo
 - e2. redigere un rapporto completo del processo
 - e3. constatare l'avvenuta notificazione
 - e4. allegare gli eventuali scritti difensivi o documentazioni presentate dalla controparte
 - e5. indicare l'eventuale sanzione da applicare;

PRESO ATTO

- a. della citata delibera di Giunta n. 2409/2003, che nelle materie di competenza regionale prevede in capo alla stessa Regione l'individuazione dei soggetti che:
 - a1. irrogano la sanzione emanando l'Ordinanza-Ingiunzione
 - a2. introitano i proventi contravvenzionali
 - a3. si occupano dell'eventuale successiva fase di esecuzione forzata in caso di non ottemperanza all'Ordinanza-Ingiunzione;

- c. della LR 13/83 all'art. 9, comma 3, che prevede l'istituzione di uno schedario generale per la valutazione dei precedenti dei trasgressori detenuto presso ciascuna struttura regionale competente;
- d. del Piano Sanitario Regionale, approvato con Decreto n. 22/2011 del Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario, e del Piano Regionale Integrato, approvato con DGRC n. 377/11, che incaricano le AASSLL dell'inserimento dell'esito dei controlli ufficiali svolti in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria nel sistema informatico regionale GISA il quale, pertanto, possiede le caratteristiche per soddisfare all'adempimento di cui al comma 3 dell'articolo 9 della LR 13/83 e della delibera di Giunta n. 2409/2003, rendendo disponibili on line tali informazioni alla struttura regionale competente ex art. 18 della Legge 689/1981;
- e. della necessità di dare maggiore efficienza, trasparenza ed uniformità alle procedure sanzionatorie, consentendo a tutti gli organi di controllo che operano in Regione Campania in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria l'accesso al sistema informatico GISA per l'inserimento dei dati dei processi verbali elevati, cui consegue l'espletamento delle pratiche sanzionatorie da parte della struttura regionale competente ex art. 18 della Legge 689/1981;
- f. della necessità di istituire presso le competenti strutture regionali il registro regionale rispettivamente per le sanzioni in materia di divieto di fumare, sicurezza sui luoghi di lavoro, prodotti cosmetici, stupefacenti e sostanze psicotrope, gestione tecnica e regolare esercizio della farmacia e dei depositi all'ingrosso di farmaci uso umano;

RITENUTO OPPORTUNO

- a. definire apposite istruzioni operative per la rilevazione, la contestazione e l'irrogazione delle sanzioni in materia di sicurezza alimentare, sanità pubblica veterinaria, divieto di fumare, sicurezza sui luoghi di lavoro, prodotti cosmetici, stupefacenti e sostanze psicotrope, gestione tecnica e regolare esercizio della farmacia e dei depositi all'ingrosso di farmaci uso umano, articolate in modo da assicurare una maggiore efficienza delle procedure tese all'introito di somme dovute per obbligazioni ex delicto ed evitare danni economici per la Pubblica Amministrazione;
- b. stabilire che a tali procedure si attengono:
 - b1. gli Uffici o Enti ex art. 2, co.1, punto a, LR 13/83 cioè quelli espressamente incaricati dei controlli nelle materie specifiche (ad es. ASL, CC NAS in materia di sicurezza alimentare, sanità pubblica veterinaria, sicurezza sui luoghi di lavoro, prodotti cosmetici, stupefacenti e sostanze psicotrope, gestione tecnica e regolare esercizio della farmacia e dei depositi all'ingrosso di farmaci uso umano).
 - b2. gli agenti ed ufficiali di P.G. afferenti ad altri Uffici non espressamente incaricati dei controlli in tali materie ex art. 2, co.1, punto b, LR 13/83 (ad es. Carabinieri, Polizia di Stato, Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, etc)
 - b3. gli organi abilitati espressamente dalle leggi vigenti per l'esecuzione di alcuni controlli ex art. 2, co.1, punto c, LR 13/83 (ad es. Corpo Forestale dello Stato in alcuni specifici aspetti in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria);
- c. prevedere che, al fine di facilitare ed uniformare le procedure messe in atto dagli agenti accertatori nonché il controllo dei pagamenti e l'iscrizione ai ruoli esattoriali, il versamento dei proventi contravvenzionali relativi a norme di competenza regionale sia effettuato a favore della Regione stessa;
- d. destinare le somme incassate dalla Regione, al netto delle spese sostenute, esclusivamente al miglioramento dell'efficienza ed efficacia dei controlli ufficiali effettuati dal Servizio Sanitario regionale in materia di sicurezza alimentare, sanità pubblica veterinaria, divieto di fumare, sicurezza sui luoghi di lavoro, prodotti cosmetici, stupefacenti e sostanze psicotrope, gestione tecnica e regolare esercizio della farmacia e dei depositi all'ingrosso di farmaci uso umano;
- e. prevedere che ogni ufficio regionale competente ex art. 18 della Legge 689/1981 garantisca l'attuazione degli adempimenti procedurali in materia di irrogazione delle sanzioni amministrative ivi compreso il controllo degli avvenuti pagamenti e l'iscrizione ai ruoli esattoriali;

- f. che gli atti conseguenti alle attività istruttorie siano adottati dai dirigenti delle UU.OO.DD. competenti in materia di sicurezza alimentare, sanità pubblica veterinaria, divieto di fumare, sicurezza sui luoghi di lavoro, prodotti cosmetici, stupefacenti e sostanze psicotrope, gestione tecnica e regolare esercizio della farmacia e dei depositi all'ingrosso di farmaci uso umano;

PRESO ATTO

- a. del parere favorevole sulle istruzioni operative allegate alla presente deliberazione, che ne formano parte integrante e sostanziale, espresso dall'Ufficio Speciale Avvocatura della Giunta Regionale Campania con nota prot 814024 del 1/12/14, con la quale vengono suggerite due modifiche regolarmente recepite nel documento;

VISTI

- a. la Legge 24 novembre 1981 n. 689 "Modifiche al sistema penale"
- b. il D.L.vo 30 dicembre 1999 n 507 "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205"
- c. la L.R. 10/01/1983, n. 13 "Norme per l' applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati o subdelegati"
- d. il Regolamento CE/882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali
- e. il Regolamento CE 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano
- f. la Legge 6 agosto 2008, n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"
- g. il D.L.vo 1/9/2011, n. 150 "Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69"
- h. la Legge 18.6.09, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"
- i. la Legge 11/11/75, n. 584 "Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico"
- j. la Legge 28/12/01, n. 448 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)
- k. il D.L.vo 9/4/08, n. 81 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"
- l. il D.L.vo 5 aprile 2006, n. 190 "Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare."
- m. il D.L.vo 6 Novembre 2007 , n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore"
- n. il Reg CE 1223/2009 sui "prodotti cosmetici"
- o. la L. 11/8/14, n. 116 "Conversione del D.L. 91/14"
- p. il D.L.vo 219/2006 art. 148 "Depositi per la distribuzione all'ingrosso di farmaci"
- q. il R.D. 27/7/34 n. 1265 T.U.LL.SS.
- r. il DPR 309/90 art. 42-60 "Disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope"
- s. il D.L. 18/10/12, n. 179 convertito con L. 17/12/12, n. 221 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"
- t. la Circolare del MIPAAF n. 1377 del 21/8/14
- u. la D.G.R.C. n. 3446 del 3/6/2000 "Sanzioni amministrative ex L.R. 10 gennaio 1983, n. 13-determinazioni"

- v. la D.G.R.C. n. 2409 del 25 luglio 2003 "Sanzioni amministrative ex L.R. 10 gennaio 1983, n. 13-determinazioni"
- w. la D.G.R.C. n. 2040 del 28/12/05 "Linee guida sulla rintracciabilità"

DELIBERA

1. di approvare le istruzioni operative per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative per violazioni ad atti normativi di competenza regionale in materia di sicurezza alimentare, sanità pubblica veterinaria, divieto di fumare, sicurezza sui luoghi di lavoro, prodotti cosmetici, stupefacenti e sostanze psicotrope, gestione tecnica e regolare esercizio della farmacia e dei depositi all'ingrosso di farmaci uso umano, allegate alla presente delibera e che formano parte integrante e sostanziale della stessa;
2. di stabilire che a tali procedure si attengono:
 - gli Uffici o Enti ex art. 2, co.1, punto a, LR 13/83 cioè quelli espressamente incaricati dei controlli nelle materie specifiche (ad es. ASL, CC NAS in merito alla sicurezza alimentare, sanità pubblica veterinaria, sicurezza sui luoghi di lavoro, prodotti cosmetici, stupefacenti e sostanze psicotrope, gestione tecnica e regolare esercizio della farmacia e dei depositi all'ingrosso di farmaci uso umano).
 - gli agenti ed ufficiali di P.G. afferenti ad altri Uffici non espressamente incaricati dei controlli in tali materie ex art. 2, co.1, punto b, LR 13/83 (ad es. Carabinieri, Polizia di Stato, Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, etc)
 - gli organi abilitati espressamente dalle leggi vigenti per l'esecuzione di alcuni controlli ex art. 2, co.1, punto c, LR 13/83 (ad es. Corpo Forestale dello Stato in alcuni specifici aspetti in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria)
4. di stabilire che gli atti conseguenti alle attività istruttorie siano adottati dai dirigenti delle UU.OO.DD. competenti in materia di sicurezza alimentare, sanità pubblica veterinaria, divieto di fumare, sicurezza sui luoghi di lavoro, prodotti cosmetici, stupefacenti e sostanze psicotrope, gestione tecnica e regolare esercizio della farmacia e dei depositi all'ingrosso di farmaci uso umano;
5. di stabilire che il versamento dei proventi contravvenzionali relativi a norme di competenza regionale sia effettuato a favore della Regione stessa e che le somme incassate, al netto delle spese sostenute, siano destinate esclusivamente al miglioramento dell'efficienza dei controlli ufficiali effettuati dal Servizio Sanitario regionale in materia di sicurezza alimentare, sanità pubblica veterinaria, divieto di fumare, sicurezza sui luoghi di lavoro, prodotti cosmetici, stupefacenti e sostanze psicotrope, gestione tecnica e regolare esercizio della farmacia e dei depositi all'ingrosso di farmaci uso umano;
6. di individuare il sistema informatico regionale GISA quale schedario dei trasgressori unico regionale in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria nel quale tutti gli organi di controllo immettono i dati relativi ai processi verbali elevati;
7. di istituire presso le strutture regionali competenti gli appositi registri dei trasgressori rispettivamente in materia di divieto di fumare, sicurezza sui luoghi di lavoro, prodotti cosmetici, stupefacenti e sostanze psicotrope, gestione tecnica e regolare esercizio della farmacia e dei depositi all'ingrosso di farmaci uso umano;
8. di delegare la Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, alla luce delle nuove evidenze e normative, ad apportare con propri decreti modifiche alle istruzioni operative allegate al presente atto;
9. di inviare la presente delibera alle AASSLL per gli adempimenti di competenza ed al B.U.R.C. per la pubblicazione.